COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)
Via Vittorio Veneto 28 – CAP 25073

Ordinanza dirigenziale

N. 87 del 09-11-2026

OGGETTO: regolamentazione area di sosta a lato della farmacia comunale, Piazzale Angelo Faini, delimitazione area per deposito del materiale e delle macerie relative ai lavori di scavo alla rete fognaria ed elettrica in via Piave

Il Responsabile

Preso atto che A2A s.p.a. deve intervenire sulla via Piave per lavori di scavo alla rete fognaria ed elettrica;
Preso atto che i lavori sopra citati sono stati appaltati alla ditta PGS Impianti s.r.l.. con sede in Via Industria n. 11/13, Torbole Casaglia (BS), P.I. 03987940982, come da comunicazioni in atti al protocollo;
Vista l'autorizzazione n. 6/7 del 19/10/2026 fasc. 2/2026 manomissione suolo7/26 rilasciata dal Settore Area Servizi Tecnici Servizio Lavori pubblici-Sicurezza-sottoservizi;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 16.05.2025 di nomina dei Responsabili di Area e conferimento degli incarichi di elevata qualificazione con il quale è stato nominato Alessandro Ronchi responsabile dell'ufficio di Polizia Locale;
Considerato che la larghezza di via Piave, strada interessata dai lavori e dalle opere sopra citate risulta essere particolarmente stretta e che il materiale e le macerie devono essere necessariamente depositate in luogo diverso al fine di evitare rallentamenti nell'esecuzione dei lavori;
Vista la richiesta pervenuta tramite e-mail in data 09/11/2026 presentata da PGS Impianti srl agli atti di codesto ufficio;
Considerata la necessità di trasportare il materiale e le macerie in un area appositamente individuata al fine di poter consentire il transito e le operazioni di carico e scarico;
Individuato nel parcheggio posto a lato della farmacia Comunale in Piazzale Angelo Faini, come meglio delimitato da apposita segnaletica, l'area di cantiere da destinare quale deposito di materiale e di macerie;
Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
Ritenuto di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
Dato Atto che i provvedimenti sono adottati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
Richiamato il N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Riscontrato che è stata riscontrata la necessità di procedere nell'area di sosta denominata Piazzale Angelo Faini come segue:

- **Divieto di sosta e divieto di transito ai non addetti ai lavori nel parcheggio posto a lato della farmacia comunale, Piazzale Angelo Faini, come meglio delimitato da apposita**

segnaletica al fine di individuare l'area di cantiere per il deposito del materiale e delle macerie derivanti dai lavori di scavo di via Piave.

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Considerato che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dar corso al presente provvedimento viabilistico;

ORDINA
Dal giorno 11 novembre 2026 sino a fine lavori

- **Il divieto di sosta e il divieto di transito ai non addetti ai lavori nel parcheggio posto a lato della farmacia comunale, Piazzale Angelo Faini, come meglio delimitato da apposita segnaletica, al fine di individuare l'area di cantiere per il deposito del materiale e delle macerie derivanti dai lavori di scavo di via Piave.**

INOLTRE :

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DEVE :
- GARANTIRE LA MASSIMA VISIBILITÀ DEL CANTIERE MEDIANTE ADEGUATI MEZZI SEGNALATORI, SIA PER IL PERIODO DIURNO CHE PER IL PERIODO NOTTURNO;
- IN OGNI MOMENTO CONSENTIRE IL LIBERO TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO ED IL TRANSITO ED IL RIENTRO DEGLI AUTOVEICOLI NELLE RISPETTIVE PROPRIETÀ PRIVATE, AL TERMINE DEL TURNO DI LAVORO, COMPATIBILMENTE CON LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LE ESIGENZE DI CANTIERE;
- PROVVEDERE AL MANTENIMENTO IN OGNI MOMENTO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL CANTIERE (DELIMITAZIONE AREA CANTIERE, APPOSIZIONE CARTELLI AMMONITORI, RIPRISTINO IN CASO DI EVENTI TEMPORALESCHI, ECC);
- PROCEDERE ALLA DISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA PREVISTA DI CUI AGLI ARTT.38 E 39 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 285/92 , DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE E DEL D.M. DEL 10 LUGLIO 2002.
- ADOTTARE TUTTI GLI ACCORGIMENTI NECESSARI PER LA SICUREZZA E LA FLUIDITÀ DELLA CIRCOLAZIONE E PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE ADDETTO, MANTENENDOLI IN PERFETTA EFFICIENZA SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE;
- **ADOTTARE IDONEI ACCORGIMENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA AL PASSAGGIO DEI PEDONI, INDIVIDUANDO E SEGNALANDO IL PERCORSO PEDONALE CONSENTITO**, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL N.C.D.S. (D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285) E DAL SUO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E D'ATTUAZIONE (D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495), NELLA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
a) apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese del richiedente;
b) apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
c) invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo e-mail polizia.locale@comune.bovezzo.bs.it prima della decorrenza del presente atto;
d) esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della dichiarazione medesima e di copia dell'ordinanza stessa.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento.
In relazione al disposto dell art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/92, nel medesimo termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.
Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta appaltatrice dei lavori.

Il Responsabile
Alessandro Ronchi

Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.